

tere dall'uno sino a tre mesi, a misura delle circostanze.

VII. I Tribunali Criminali, i Giusdicenti e Delegati delle Case di forza sono incaricati di rimettere nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione del presente Decreto la nota delle persone indicate ai Paragrafi 3 e 4 dell'articolo II. della Legge ai Prefetti esercenti la Polizia ne' rispettivi Dipartimenti. Nell'egual termine i Prefetti la inoltrano al Ministro dell' Interno.

VIII. I Tribunali Criminali, i Giusdicenti e Delegati delle Case di forza partecipano del pari per l' avvenire con preventivo avviso ai Prefetti suddetti la dimissione, sia dalle carceri, sia dai luoghi di lavoro forzato delle persone indicate ai citati §§. 3 e 4 dell' articolo II. della Legge.

IX. Muniscono le persone stesse, nell'atto che sono rese in libertà, di una Carta, colla quale debbono immediatamente presentarsi alla Polizia giurisdizionale del luogo. Questa Carta è ritirata dalla Polizia stessa che ne rilascia un'altra diretta a farle riconoscere dall'Autorità di Polizia giurisdizionale del luogo, ove dichiarano di volersi stabilire. Quest'ultima Autorità ritira una tal Carta, e ne accorda loro un'altra che serve di garanzia per la rispettiva permanenza nella propria giurisdizione.

X. Il Contumace all' esecuzione del dispo-